



F.A.Q.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo campus delle scienze sociali ed economiche nella ex caserma Piave a Padova. Codice C.I.G. 74773318BC.


RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 27 giugno 2018)


DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Potendo indicare n°8 primi premi per quanto richiesto come A.1., si chiede conferma che in A.2 -dove si richiedono 4 “menzioni”- sia ammesso indicare secondi o terzi premi</p> <p>2. Nel criterio B. si valutano “Pubblicazioni, redatte negli ultimi 10 anni attinenti ai temi del concorso” di (B.1.) volumi, monografie e (B.2.) saggi o articoli. Si chiede conferma che sono valutabili pubblicazioni redatte da esperti sui progetti a nostra firma (cioè che questi esperti non debbano necessariamente essere parte del RT a proporsi)</p> <p>3. Nel criterio E.2. si parla di analogia anche per “destinazione funzionale”. Si chiede conferma che questa riguardi sia complessi universitari, sia biblioteche o altre singole attività da prevedere nel complesso (sempre che il grado di complessità sia quello di Norma)</p>	<p>1. Nel sottocriterio A.2 saranno valutate esclusivamente “menzioni” ricevute per concorsi di progettazione o di idee. I premi dal 1° al 3° saranno valutati esclusivamente nel sottocriterio A.1.</p> <p>2. Le pubblicazioni devono essere redatte dai componenti il gruppo di lavoro negli ultimi 10 anni ed essere attinenti ai temi del concorso. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni redatte da esperti, o comunque da terzi rispetto al gruppo di lavoro, sui progetti dei componenti il gruppo di lavoro.</p> <p>3. Nel sottocriterio E.2 si indica che la valutazione delle opere realizzate e/o progetti più rappresentativi (fino ad un massimo di tre) avverrà secondo il seguente grado di analogia/affinità delle opere realizzate e/o progetti: saranno valutati interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee Guida nr. 1 dell'ANAC aggiornate al D. Lgs. 56/2017 e dal DM 17/06/2016 (grado di complessità, destinazione funzionale, importo delle opere e dimensione).</p>
<p>4. Riguardo i requisiti di capacità economico finanziaria relativi alla categoria E10: debbono essere soddisfatti dall'intero gruppo (quindi sommando le capacità finanziarie di architetti,</p>	<p>4. Il punto 2.4.2. del disciplinare di concorso, sotto il titolo “requisiti di capacità economico-finanziaria” chiede, quale requisito speciale, un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, senza</p>



<p>ingegneri e impiantisti) o unicamente dal capogruppo (architetti)?</p> <p>5. Non è inoltre chiara la differenza tra punto B e punto C del paragrafo 2.4.2 (Requisiti Speciali) dell'allegato 1 - disciplinare di concorso.</p>	<p>distinzioni, tra classi e categorie, per un importo pari a Euro 4.000.000,00. A pag. 13 del medesimo disciplinare è indicato, inoltre: <i>“I gruppi di operatori economici sono disciplinati dall’art. 48 del CODICE e possono essere ai sensi dei commi 2 e 4 sia di tipo verticale, orizzontale che di tipo misto. I requisiti di cui alle precedenti lett. A), B), e D) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. (...) la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti”</i>.</p> <p>5. Al punto B sono indicati gli importi da raggiungere complessivamente con i servizi svolti nell’ultimo decennio. Al punto C sono indicati gli importi da raggiungere con nr. 2 servizi svolti nell’ultimo decennio (cosiddetti “servizi di punta”). Il requisito di cui alla lett. C) non è frazionabile. Ognuno dei 2 servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei membri del raggruppamento e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta.</p>
<p>6. Pag.24 - al punto 3 sono previste 2 pagine A3 devono esserci i curriculum dei 10 componenti il gruppo di lavoro o -data ristrettezza di spazio e volontà di indicare con forza curriculum del capogruppo e solo di alcuni dei componenti- ci si può limitare a qualcuno dei 10 componenti? Se devono esserci tutti e 10 i componenti indicati comunque si può dare solo qualche riga ad alcuni per lasciare spazio prezioso per altri ?</p>	<p>6. Al punto 3 “Preselezione”, 3.1 “Documentazione richiesta”, lett. E) “Dossier presentazione” del disciplinare di concorso (pg. 24) è indicato che vanno utilizzate: <i>“massimo nr. 2 pagine stampate su un solo fronte dedicate al curriculum professionale, scientifico, pubblicazioni, premi e menzioni dei componenti il Gruppo di lavoro”</i> (definito al punto 2.6 del Disciplinare di concorso). È lasciata libertà al partecipante di organizzare le nr. 2 pagine stampate su un solo fronte come meglio ritiene.</p>
<p>7. Pag.25 ultimo capoverso del punto 4 “Le opere o i progetti presentati dovranno essere stati svolti esclusivamente dai soggetti componenti il Gruppo</p>	<p>7. Le opere e/o i progetti presentati nel Dossier, come indicato a pag. 25, dovranno essere stati svolti esclusivamente dai soggetti componenti il Gruppo di</p>




<p>di Lavoro”. Si chiede conferma -visto che il gruppo di lavoro è numericamente limitato- che abbiamo la firma almeno di uno o più componenti il gruppo di lavoro, cioè che possano anche avere firme di altri</p>	<p>Lavoro.</p> <p>Gli stessi dovranno quindi essere svolti da almeno 1 soggetto facente parte del Gruppo di lavoro.</p> <p>Per ciascuna opera presentata, per comprendere l’apporto dei soggetti facenti parte il Gruppo di lavoro nella realizzazione dell’opera/progetto presentato, è quindi richiesto di specificare:</p> <ul style="list-style-type: none">• breve descrizione dell’opera e/o progetto;• autore/autori dell’opera e/o progetto e relative percentuali di incarico;• dati quantitativi relativi al volume o alle superfici dell’opera e costo della stessa;• committente;• se si tratta di opera realizzata: anno di inizio e anno di conclusione. Se opera in corso: stato di avanzamento;• percentuale di incarico e prestazione professionale svolta nel progetto dell’opera dal concorrente o dal componente del Gruppo di lavoro.
<p>8.In merito al concorso in oggetto, relativamente ai requisiti di ordine tecnico- organizzativo, siamo a richiedere se il requisito della categoria E.10, deve intendersi riferito esclusivamente ad opere inerenti in ambito universitario ovvero, con riferimento alla tavola Z-1, di cui al DM 50/2016, possa essere coperto da opere di analogo grado di complessità G (1.20) ossia: Poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione, accademie, istituti di ricerca universitari.</p>	<p>8. Come indicato nel disciplinare di concorso al punto 2.4.2 “Requisiti speciali” lett. C) (pag. 12), ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “ANAC” n° 1° aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità nr. 138 del 21/02/2018, prestazioni riguardanti opere di cui alla tabella Z-1 riguardanti le categorie edilizia e strutture con grado di complessità maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.</p> <p>Come previsto al punto 3 della parte V delle citate Linee guida in relazione alla comparazione tra le attuali classificazioni e quelli della L. 143/1949, ai fini della dimostrazione dei requisiti, in caso di incertezze nella comparazione, prevale in ogni caso, in relazione alla identificazione dell’opera, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.</p> <p>Sempre a pag. 12 si indica che i servizi di cui alle lettere B) e C) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedentemente alla data di pubblicazione del bando (13/06/2018), ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il</p>



	<p>caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi ai servizi di cui alle precedenti lettere B) e C). Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione del certificato di collaudo/del certificato di regolare esecuzione.</p> <p>Sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati.</p> <p>Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.</p>
<p>9. Nelle sezioni B) e C) del punto 2.4.2 del Disciplinare di Concorso i "Requisiti minimi richiesti" (importo lavori) per i servizi di ingegneria e architettura sono valutabili sulla sola progettazione o devono necessariamente essere riferiti a progetti costruiti?</p>	<p>9. I servizi possono essere anche solo di progettazione. Si riporta quanto indicato al punto 2.4.2. del Disciplinare di concorso (pag. 12): <i>"I servizi di cui alle precedenti lettere B) e C) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedentemente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi ai servizi di cui alle precedenti lettere B) e C). Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione del certificato di collaudo/del certificato di regolare esecuzione.</i></p> <p><i>Sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati.</i></p> <p><i>Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi".</i></p>
<p>10. Con riferimento ai requisiti "requisiti tecnico-organizzativi", si chiede se quando scrivete "i concorrenti devono aver espletato (...) servizi di ingegneria e di architettura..." facciate riferimento solo a progetti che sono stati già completati e realizzati o se facciate riferimento anche a progetti in cui la fase progettuale è definita e sono in fase di costruzione.</p>	<p>10. Si veda la risposta data alla faq n. 9</p>



<p>11. Si richiede se i soggetti oggetto di esclusione di cui al punto 2.5 del Disciplinare di Concorso, in particolare quelli descritti nel comma 2°, sono ritenersi la singola persona fisica ricadente in uno o più punti elencati (il legale rappresentante, il parente, il dipendente, ecc.) o si estende, “contaminandola”, anche alla eventuale forma aggregativa professionale di appartenenza (associati, società ingegneria, ecc).</p>	<p>11. Le cause di esclusione di cui all’art. 2 punto 2.5 del disciplinare di concorso, sono cause personali di non partecipazione, in quanto cause di incompatibilità. Tuttavia, è a carico del soggetto partecipante verificare che al suo interno, tra i soggetti facenti parte del gruppo, riuniti o associati, non vi siano soggetti che ai sensi del citato punto 2.5. del disciplinare di concorso sono esclusi dalla partecipazione</p>
<p>12. In riferimento al disciplinare punto 3.1 lettera D) - PASSOE, come ci si deve comportare con il Passoe nel caso di presenza all'interno del gruppo di un progettista non residente in Italia ma in altro paese europeo?</p>	<p>12. Nel caso in cui debba essere acquisito il PassOE da un gruppo all'interno del quale vi sia un progettista non residente in Italia ma in altro paese europeo, si rinvia alle FAQ pubblicate dall'Anac al link</p> <p>https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass</p> <p>Per comodità degli operatori economici, si riportano i punti relativi al PassOE</p> <p><i>N.17 L’operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi on line dell’Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici?</i></p> <p><i>SI. La registrazione ai servizi on line dell’Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo on line con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all’indirizzo</i></p> <p><i>http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU</i></p> <p><i>N.18 Quale documentazione deve trasmettere all’Autorità l’operatore economico estero per ottenere il rilascio dell’abilitazione del profilo di Amministratore OE?</i></p> <p><i>L’operatore economico estero deve trasmettere all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l’esistenza dell’impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all’interno dell’operatore economico, corredati da traduzione certificata in</i></p>



	<p><i>lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.</i></p>
<p>13. In riferimento al punto 3.1 lettera B) - DICHIARAZIONI - Dichiarazione obbligatoria ALLEGATO 4, il disciplinare riporta quanto segue: "In caso di gruppo di operatori economici costituito ovvero da costituire detta dichiarazione dovrà essere presentata, a scelta del soggetto concorrente, dal capogruppo mandatario designato oppure singolarmente da ogni soggetto raggruppato." Volendo compilare un unico allegato 4 per tutto il gruppo, come si deve procedere?</p>	<p>13. Nel caso in cui il gruppo decida di presentare un unico allegato 4, il disciplinare prevede che <i>"l'unica dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti raggruppati tramite la persona legittimata a seconda della forma giuridica del singolo soggetto raggruppato (...)</i> Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica semplice di un valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori".</p> <p>In particolare il soggetto capogruppo mandatario compilerà i punti:</p> <p>1.5) dichiarando se, per sè e per gli altri soggetti del gruppo (anche facendo specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), sussistono o non sussistono le cause di esclusione di cui al medesimo articolo;</p> <p>1.6) indicando i dati richiesti dal punto citato per ogni soggetto del gruppo, quindi replicando le caselle di cui al modello 4 per ogni soggetto;</p> <p>1.7) dichiarando per sè e per tutti i soggetti del gruppo l'appartenenza ad una delle categorie specificate, barrando una casella (nel caso in cui la situazione sia uguale per tutti i partecipanti del gruppo), ovvero più caselle (nel caso di appartenenze diverse da parte dei soggetti del gruppo); in quest'ultimo caso, accanto alla casella barrata, il soggetto dichiarante dovrà specificare per quali soggetti sussista la diversa situazione;</p> <p>1.8) dichiarando per sè e per tutti i soggetti del gruppo la sussistenza o meno delle situazioni di controllo, barrando una casella (nel caso in cui la situazione sia uguale per tutti i partecipanti del gruppo), ovvero più caselle (nel caso in cui per gli altri soggetti del gruppo sussistano situazioni diverse); in quest'ultimo caso, accanto alla casella barrata, il soggetto dichiarante</p>



	dovrà specificare per quali soggetti sussista la diversa situazione.
--	--

Il RUP
Arch. Giuseppe Olivi